

Manuale Procedura Whistleblowing

(gestione della segnalazione dei presunti illeciti)

**Eurofin Consulting srl - Società di mediazione
creditizia**

Iscritta negli elenchi OAM al Numero M422

Valido dal 5 febbraio 2024



Sommario

1. NORMATIVA.....	3
2. FINALITA'	3
3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVA E OGGETTIVA.....	3
4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO	5
5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI.....	6
6. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
7. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE	8
8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI	9
9. CANALE ESTERNO PRESSO L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	9



1. NORMATIVA

La normativa Whistleblowing è stata introdotta per garantire una tutela di tutti i soggetti che, nell'ambito lavorativo, segnalino illeciti, reati e/o irregolarità che possano pregiudicare l'interesse e l'integrità dell'Organizzazione.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)”*, ha inteso garantire, e in termini di riservatezza e in termini di tutela da ritorsioni, la protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni di comportamenti illeciti.

2. FINALITA'

Attraverso l'adozione della presente procedura, l'azienda ha come scopo quello di contrastare le condotte illecite attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, attraverso la predisposizione di chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche anonime, relative a violazioni di normativa nazionale e dell'Unione Europea che ledano l'interesse di Eurofin Consulting Srl Società di Mediazione Creditizia, nonché ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo; ciò al fine di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione.

Inoltre, la presente procedura è volta a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- tutelare adeguatamente i soggetti che segnalano, denunciano o divulgano pubblicamente, nonché i soggetti diversi da questi ultimi da condotte ritorsive e/o discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati *“direttamente o indirettamente”* alla segnalazione;
- assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

La procedura deve essere oggetto di ampia comunicazione, sia al personale dipendente che ai collaboratori/agenti.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVA E OGGETTIVA

La procedura ivi descritta trova applicazione nei confronti delle persone che si trovano nella condizione di dover effettuare segnalazioni interne o esterne sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Nello specifico:

- lavoratori subordinati di Eurofin Consulting;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Eurofin Consulting;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Eurofin Consulting;



- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Eurofin Consulting;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso Eurofin Consulting, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le segnalazioni potranno essere effettuate non soltanto in costanza del rapporto di lavoro o diverso rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente all'inizio del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

Le tutele previste dalla presente Procedura si applicano, altresì, ai seguenti soggetti diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente:

- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia sono:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico o dei Protocolli 231.
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- Violazioni del diritto nazionale;
- Illeciti civili, amministrativi, penali e contabili;
- Fondati sospetti, corroborati da elementi concreti quali indici sintomatici, tali da far ritenere ragionevolmente al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto e di seguito indicate
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato)
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Non possono essere oggetto di segnalazione e, quindi, non verranno trattate secondo le disposizioni di cui alla presente procedura:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante. Sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra



colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante ed un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o notizie scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio)
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

I soggetti coinvolti nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono, altresì, tenuti ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

- **CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA**

La presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

- **GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE, SEGNALATO E DEI FACILITATORI**

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato, del segnalante e di eventuali Facilitatori che sono opportunamente tutelati da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

- **PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN “MALA FEDE”**

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in “malafede”. Censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

- **IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DEL GIUDIZIO**

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.



5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Fermi i limiti oggettivi di cui alla normativa, il Segnalante dovrà fornire tutti gli elementi necessari per procedere alle attività istruttorie, affinché il Titolare possa valutare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Devono formare oggetto di segnalazione divulgazione pubblica o denuncia le condotte o sospette condotte illecite in quanto non conformi al Codice Etico e alle procedure interne della società, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione che siano sufficientemente circostanziate per permettere le dovute verifiche, fondate su elementi specifici, precisi e concordati.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto della segnalazione per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro e/o collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

6. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni di cui ai paragrafi precedenti, ha la possibilità di effettuare una segnalazione interna nelle seguenti modalità:

1. Collegarsi alla pagina internet del sito <https://www.eurofinconsultingsrl.it/whistleblowing/>, ed accedere alla piattaforma dedicata attraverso il link <https://whistlesblow.it/c/eurofin-consulting-srl/1>, dove tramite un percorso guidato è possibile procedere alla segnalazione;
2. Compilare accuratamente il form in tutti i campi richiesti.

Il Segnalante può quindi scegliere tra:

- a) **Segnalazione riservata:** in questo caso il segnalante deve identificarsi ma i suoi dati saranno visualizzabili solo al Responsabile Whistleblowing (GESTORE DELLA SEGNALAZIONE).
- b) **Segnalazione anonima:** in questo caso il segnalante non è tenuto a identificarsi.

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni ben determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano manifestamente irrilevanti, destituite di fondamento o non adeguatamente circostanziate. Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalate, a tutela del denunciato. La società istituisce appositi canali dedicati di comunicazione, idonei a tutelare l'identità del segnalante. La segnalazione può essere inviata:

- attraverso la piattaforma predetta;
- ovvero a mezzo del servizio di posta spedendo all'indirizzo Eurofin Consulting Srl Società di Mediazione Creditizia, Corso Giacomo Matteotti 79, 23900 Lecco (LC), ovvero tramite consegna della segnalazione. In entrambe i casi si rende necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione. Questo garantirà la separazione dei dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe, poi, dovranno essere inserite in una terza busta chiusa



che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione. La segnalazione sarà oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del gestore.

L'invio della segnalazione in busta chiusa, dovrà essere inoltrata o consegnata presso la sede di Eurofin Consulting Srl, Corso Giacomo Matteotti 79, 23900 Lecco (LC).

La società ha predisposto un modello denominato "modulo per la segnalazione interna di condotte illecite o irregolarità" che può essere liberamente utilizzato dal segnalante, che dovesse optare per la modalità "cartacea", per la redazione della segnalazione stessa. Non è obbligatorio l'utilizzo del predetto modulo, costituendo lo stesso un mero strumento di supporto alla procedura di segnalazione.

La Funzione preposta alla ricezione e all'esame delle segnalazioni è la Funzione Compliance, che assume anche il ruolo di Responsabile Whistleblowing e che agisce nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

La Funzione Compliance, che gestisce le segnalazioni:

- **ACQUISICE LA SEGNALAZIONE:** rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Alcune valutazioni dei contenuti oggetto della segnalazione verranno fatti dal Gestore della Segnalazione in tale frangente;
- **VERIFICA LA PROCEDIBILITA' E L'AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE:** valuta la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, nonché la legittimazione del Segnalante a presentare la segnalazione. In caso di non procedibilità della segnalazione, il Gestore darà opportuno e motivato riscontro;
- **VERIFICA L'AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE:** il Gestore della segnalazione verifica la sussistenza dei requisiti essenziali, ovvero, le circostanze di tempo e luogo, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. In caso di mancanza di dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione, o manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore o contenuti generici della segnalazione tali da non consentire la comprensione dei fatti segnalati, o trasmissione di documentazione non appropriata, inconferente o non accompagnata da una segnalazione vera e propria la segnalazione verrà ritenuta inammissibile. Il Gestore della segnalazione, pertanto, fornirà riscontro circa l'inammissibilità della segnalazione, richiedendo, se opportuno e necessario, ulteriori elementi ed approfondimenti, per poi procedere all'archiviazione della stessa in caso si dovesse confermare l'inammissibilità della segnalazione.

Qualora la segnalazione fosse palesemente infondata oppure effettuata per scopi diversi da quelli indicati dalla presente procedura, con dolo o colpa grave, è possibile che l'Organizzazione assuma gli opportuni provvedimenti.

- **ISTRUZIONE DELLA SEGNALAZIONE:** il Gestore della segnalazione procederà a tutte le verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza dei fatti segnalati. Il Gestore della segnalazione, oltre a chiedere chiarimenti al segnalante, nonché ad avvalersi di strutture e funzioni aziendali interessate dalla segnalazione, quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; se necessario, potrà chiedere il supporto di soggetti terzi all'Organizzazione esperti e/o periti. Se a fronte della necessità di mettere a conoscenza del contenuto della segnalazione eventuali terzi, l'identità delle persone coinvolte dovesse essere disvelata, anche indirettamente attraverso eventuali dati, questi saranno oggetto di oscuramento.



L'Organizzazione garantisce, in ogni caso, il rispetto dei doveri di riservatezza e confidenzialità, tipici del Gestore, anche in capo ai soggetti esterni, da intendersi contrattualizzati attraverso specifiche clausole contrattuali.

L'istruzione della segnalazione verrà effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

- **CONCLUSIONE DEL PROCESSO:** in caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il Gestore della segnalazione disporrà l'archiviazione, con conseguente, adeguata motivazione. Il Gestore della segnalazione, nelle tempistiche di legge, ovvero entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, a far data dalla scadenza del termine di sette giorni previsto dalla legge, il Gestore della segnalazione fornirà riscontro al Segnalante. All'esito dell'attività istruttoria, il Responsabile della Funzione Compliance redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, con l'Organo di Gestione (l'Amministratore Unico), al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela della società o pianificazione di eventuali azioni correttive. Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, la Funzione Compliance, in relazione alla natura della violazione accertata potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla normativa.

Il Gestore della segnalazione redigerà un report annuale sulle attività svolte, avendo cura di omettere ogni dato personale trattato.

Ai fini della presente procedura, nonché ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del (GDPR) e D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il Titolare del trattamento dei dati è Eurofin Consulting Srl.

Il Responsabile della Funzione Compliance, in outsourcing, è individuato e nominato quale "Responsabile del trattamento dei dati".

7. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

Il Responsabile della Funzione Compliance che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della presente procedura. Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura del Responsabile della Funzione Compliance, a tutela della riservatezza del segnalante.

La segnalazione e la documentazione allegata non possono essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti. Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza un espresso consenso. In caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o



indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili. Più in generale la ritorsione può estrinsecarsi con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona o ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. È in ogni caso necessario che sussista un nesso o stretto collegamento tra la segnalazione e la presunta ritorsione.

I soggetti che ritengono di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione, possono comunicare il fatto all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), cui è affidato il compito di verificare che vi sia un nesso tra la segnalazione e il comportamento, atto, omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante affinché possa configurare la sussistenza di una ritorsione e, conseguentemente, implementare tutte le misure di protezione per il segnalante.

È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e la lamentata ritorsione.

La tutela del segnalante sarà sorretta anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

Resta inteso che Eurofin Consulting potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, unitamente alla relativa documentazione, sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione ed in ogni caso non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione stessa, nel rispetto degli obblighi di privacy e riservatezza.

9. CANALE ESTERNO PRESSO L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 prevede, per i soggetti del settore sia pubblico che privato, la possibilità di effettuare una segnalazione anche attraverso l'utilizzo di un canale esterno. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Per poter ricorrere al canale di segnalazione esterno Presso A.N.A.C. occorre che ricorrano le seguenti condizioni:

1. *Se il canale interno obbligatorio:*
 - a. *Non è attivo*
 - b. *È attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti ed alle modalità attraverso cui presentare la segnalazione*
2. *La persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito*
3. *La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:*
 - a. *Alla medesima non sarebbe dato efficacemente seguito*
 - b. *La segnalazione potrebbe dar luogo ad un rischio di ritorsioni*



4. *La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un reale pericolo imminente e/o palese per il pubblico interesse.*

Le segnalazioni all'A.N.A.C. possono essere trasmesse:

1. In forma scritta tramite piattaforma informatica: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.
2. In forma orale attraverso la linea telefonica o i sistemi di messaggistica vocale predisposti, oppure mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede un'ulteriore modalità di segnalazione, consistente nella divulgazione pubblica. Tramite la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione capaci di intercettare un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter ricorrere alla modalità di segnalazione per divulgazione pubblica sono:

1. *Mancato riscontro entro i termini di legge alla segnalazione interna ed esterna presentata;*
2. *La persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.*
3. *La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.*
4. *La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.*

